

**SISTEMA INTEGRATO DI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
E MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AI SENSI
DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190**

ALLEGATO F

-

**PARTE SPECIALE 3
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO
FRAUDOLENTO DI VALORI**

Nord Milano Ambiente S.p.A.

Via Modigliani 5, 20092 –Cinisello Balsamo (Milano)
Partita IVA e Codice Fiscale 03145720961 – REA n. MI 1646498

INDICE

PARTE SPECIALE 3

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

- A. I reati previsti dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 3 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 3

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

A. I REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 25-*octies* e 25-*octies.1* D. Lgs. n. 231/2001

Il legislatore con il D. Lgs. n. 231 del 2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, successivamente modificato dalla L. n. 186/2014. Il testo delle fattispecie dallo stesso previste è stato da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Inoltre, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre cose, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies.1*, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Da ultimo, la Legge n. 137/2023 di conversione del Decreto-legge n. 105 del 2023 ha introdotto nel novero delle fattispecie richiamate dall'art. 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/01 il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-*bis* del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 25-*octies* e dell'art. 25-*octies.1*, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per tali reati, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo, con sanzioni pecuniarie e interdittive.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio o di autoriciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex art.* 648-*ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle ipotesi delittuose previste agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* codice penale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Il delitto in esame fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio, in quanto offende un interesse essenzialmente patrimoniale, riferito al consolidamento del pregiudizio economico derivante dal delitto presupposto.

Presupposto del reato di ricettazione è che sia stato commesso un precedente delitto, cui però il ricettatore non abbia partecipato a titolo di concorso. Il criterio cui fare riferimento al fine di distinguere ipotesi di concorso nel reato presupposto da ipotesi di ricettazione è il dato cronologico.

Solo ove l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, l'intermediazione, siano realizzati in momento successivo alla consumazione del delitto presupposto (caso classico, il furto), potrà esservi ricettazione.

Ove, invece, sia posta in essere una condotta agevolatrice del reato presupposto in momento precedente la consumazione di questo, sussisterà un'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Il reato presupposto deve essere un delitto e non una semplice contravvenzione. Perché possa esservi perseguibilità a titolo di ricettazione occorre che il delitto da cui provengono le cose non sia supposto, bensì effettivamente realizzato. Non incide, invece, sulla configurabilità del delitto in esame la circostanza che l'autore del delitto presupposto sia rimasto ignoto.

Autore del reato può essere chiunque, escluso l'autore o compartecipe del delitto presupposto nonché la vittima del delitto presupposto.

Il delitto è a forma vincolata, ovvero sono punibili unicamente condotte che possano rientrare in uno dei quattro tipi tassativamente indicati dalla norma.

- Acquistare: la condotta punibile è da intendersi in senso ampio. Ricomprende ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo a trasferire la cosa nell'altrui sfera giuridica.
- Ricevere: è nozione residuale rispetto alla precedente: punisce tutte le forme di conseguimento della disponibilità della cosa di provenienza illecita, ulteriori rispetto all'acquisto. È irrilevante che la ricezione della cosa proveniente da delitto avvenga a titolo definitivo o temporaneo, gratuito od oneroso, ed è sufficiente il conseguimento di qualsiasi utilità, anche non patrimoniale.
- Occultamento: comprende la condotta di chi, dopo aver acquistato o comunque ricevuto la cosa proveniente da delitto, anche se in buona fede, venuto a conoscenza della provenienza illecita, si adopera per nascondersela.
- Intermediazione: l'opera di intromissione può essere compiuta in qualunque modo e quindi non solo con l'attività di vera e propria mediazione nel senso civilistico dell'istituto.
- Provenienza da delitto: sussiste la provenienza da delitto non solo se il denaro o la cosa costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo del delitto presupposto, ma anche se siano serviti a commetterlo o se la loro provenienza dal delitto non sia diretta.
- Profitto: è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa. Non si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira. Il profitto può avere anche natura non patrimoniale.

Per la configurabilità del delitto è necessario il dolo consistente nella consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e

completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Al delitto di riciclaggio vanno ricondotte tutte le attività relative alla circolazione e all'occultamento dei beni provenienti da delitti gravi.

Il riciclaggio si distingue, da un punto di vista oggettivo, dall'impiego di capitali di provenienza illecita (condotta sanzionata dal successivo art. 648-ter c.p.), poiché la norma in esame mira a punire il “lavaggio” della provenienza dei beni, mentre di impiego potrà parlarsi solo quando gli atti posti in essere sui capitali illeciti configurino investimenti potenzialmente in grado di far fruttare detti proventi.

Il riciclaggio come processo finanziario consta di tre fasi. Si distingue una fase di collocazione del denaro sporco (*placement*), con cui i proventi sono introdotti una prima volta nel mercato lecito, dopo essere stati separati dalla matrice criminale di provenienza. Nella seconda fase sono ripetute operazioni di trasferimento, c.d. stratificazione, al fine di disperdere definitivamente la traccia documentale del denaro. Il lavaggio è concluso da una integrazione (*integration*), mirata ad attribuire legittimità ai proventi illeciti per farli rientrare nel mercato lecito come guadagni ordinari.

Il riciclaggio è reato plurioffensivo, poiché tutela non unicamente il patrimonio ma, accanto a questo, tutela ulteriori beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, ovvero l'ordine economico e finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio.

Il delitto può essere commesso da qualunque persona, purché essa non sia concorsa nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta.

La condotta penalmente rilevante *ex art. 648 bis c.p.* è tipizzata in tre forme.

Essa può consistere in una *sostituzione* della cosa proveniente da delitto non colposo, in un *trasferimento*, o *altre operazioni* che siano idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

- Sostituzione: il concetto di sostituzione di denaro, beni e altre utilità provenienti va inteso in senso ampio. Esso comprende qualsiasi attività che separa il bene da ogni collegamento con il reato e può realizzarsi con modalità molto differenti tra loro.
- Trasferimento: questa condotta è specificazione della precedente. Il fine di disperdere le tracce del delitto presupposto è perseguito in questo secondo caso attraverso il ripetuto mutamento della

titolarità della cosa. Il trasferimento si distingue dalla sostituzione perché ha ad oggetto un bene qualitativamente e quantitativamente identico a quello di cui occorre occultare la provenienza illecita. Altre operazioni: è formula di chiusura del sistema normativo. Con tale espressione il legislatore ha reso la condotta punibile ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p., a forma libera, dal momento che il termine operazioni individua un genere di atti idonei a produrre il lavaggio dei proventi di attività delittuosa.

Le condotte di cui all'art. 648-*bis* c.p. sono penalmente perseguibili se idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei beni, ovvero il delitto in esame si caratterizza per essere reato di pericolo concreto, che può ritenersi sussistente laddove il giudice accerti nel caso specifico l'idoneità offensiva del bene giuridico protetto dalla norma degli atti posti in essere.

Oggetto materiale del riciclaggio: sono il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reato e comunque ogni elemento suscettibile di sfruttamento economico proveniente da delitto non colposo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e deve ricomprendere sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

Art. 648-*ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

La fattispecie in esame si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni, la norma in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di detti beni. Le attività punibili, pertanto, sono attività mediate che non sostituiscono o trasferiscono i beni provenienti da delitto, ma si inseriscono nel processo di ripulitura dei capitali illeciti, e ne garantiscono la moltiplicazione. Scopo della norma è, quindi, colpire una serie di attività in apparenza legali e che in realtà costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere liquidità proveniente da attività criminosa, oltre che paraventi dietro i quali nascondere repentini arricchimenti.

Si tratta di una ampia gamma di settori: i capitali di illecita provenienza possono essere reinvestiti in appalti, commercio, concessioni, fino all'assistenza sanitaria. L'espressione “attività economica e finanziaria” va intesa, infatti, nel suo significato atecnico, fino a ricomprendere un paniere differenziato di settori cui destinare i fondi illecitamente raccolti.

Il reato è a condotta libera e potrà dirsi realizzato in qualsiasi modo l'impiego sia concretamente effettuato. Il termine impiego è da intendersi, però, in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento, per tale intendendosi l'utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità, dovendosi escludere che possa rientrare nell'ambito di applicazione della norma in esame l'utilizzo occasionale o sporadico.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È quindi sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o altre utilità sia consapevole della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

La legge 15 dicembre 2014 n. 186, con l'introduzione nel codice penale dell'art. 648-ter.1 (in vigore dal 1 gennaio 2015), ha modificato anche il Decreto con l'aggiunta del nuovo reato di “auto-riciclaggio” all'elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti indicati all'art. 25-octies.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto non tutte le condotte di “impiego, sostituzione, trasferimento” configureranno un'ipotesi di auto-riciclaggio, ma solo quelle le cui modalità siano tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità.

Per quanto concerne i reati “presupposto” dell'autoriciclaggio, la norma non distingue i reati non colposi inclusi e quelli invece esclusi dall'applicazione della relativa disciplina: pertanto, è emersa l'esigenza di chiarire in che ambito debbano operare i controlli idonei alla prevenzione del reato di auto-riciclaggio, se siano cioè da prevenire tutti i delitti non colposi previsti dall'ordinamento, ovvero se sia possibile restringere il campo a quelli già coperti dal D. Lgs. 231/2001.

L'Associazione di categoria Confindustria ritiene che ai fini della configurazione dell'autoriciclaggio rilevino soltanto le ipotesi di reato già previste dal Decreto, mentre altri commentatori sostengono che, in virtù della mancata esplicitazione della norma in tal senso, non si debba escludere alcuna ipotesi di reato non colposo. In questa sede si è ritenuto opportuno operare una scelta intermedia in base alla quale

si considerano come fattispecie rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio tutti i delitti non colposi previsti in via tassativa dal D. Lgs. 231/2001, con l'aggiunta dei reati tributari che possono essere commessi dalla Società e che potrebbero generare la produzione di provviste illecite di denaro.

In linea generale quindi, tra le fattispecie criminose contemplate nel Decreto, si escludono solamente i reati colposi e tra questi ad esempio gli infortuni sul lavoro (sempre colposi) e alcuni reati ambientali (nei casi in cui siano contravvenzioni o delitti colposi). Per quanto riguarda i reati tributari invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano rilevanti le seguenti fattispecie: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti contabili per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000); (iii) dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); (iv) dichiarazione omessa (art. 5, D.Lgs. 74/2000); (v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000); (vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000); (vii) omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000); (viii) omesso versamento di Iva (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000); (ix) pagamenti parziali (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

La norma prevede tre autonome e diverse forme di abuso:

a) l'utilizzo indebito, cioè senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri; con riguardo a tale fattispecie si sottolinea che (i) il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che il soggetto agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare; (ii) l'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;

b) la falsificazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Occorre inoltre rilevare che tale reato non si configura nel caso in cui un dipendente utilizza una carta di credito aziendale per effettuare per spese personali, diverse da quelle consentitegli, posto che, in tal caso, il soggetto agente è titolare della stessa in considerazione del possesso della stessa e del relativo PIN, e ne può disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società (Cass. II, n. 7910/2017).

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Da ultimo, la legge n. 137 del 2023 ha aggiunto al novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, all'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/01 anche il delitto di cui all'art. 512-bis c.p., che si riporta di seguito.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni³⁴”.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui sia inserito in anagrafica personale non effettivamente dipendente della Società e gli sia fittiziamente attribuita una retribuzione non dovuta con la finalità di agevolare la commissione, per esempio, dei delitti di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; ovvero nel caso in cui, per le medesime finalità, sia fittiziamente attribuita la titolarità/disponibilità di denaro o altre utilità non dovute a fornitori, ovvero a consulenti compiacenti. Il reato in questione è altresì configurabile nel caso in cui, nell'ambito della gestione dei finanziamenti infragruppo, degli incassi e dei pagamenti, sempre per le medesime finalità illustrate, sia fittiziamente attribuita ad altre società del gruppo compiacenti la titolarità/disponibilità di denaro o altre utilità.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 3 DEL PRESENTE MODELLO

Ai sensi dell'art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione dei reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione dei reati previsti dall'art. 512-bis c.p.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ----- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) ----- Apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria)	Da 300 a 800 quote ----- Sino a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o

		servizi
--	--	---------

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 3, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato, fermo restando che trattasi di fattispecie

Aree a rischio reato:

1. Amministratore Unico;
2. Direttore tecnico;

Aree a supporto reato:

1. Amministrazione & Finanza

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte all'Organo amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, procuratori e dipendenti (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") o terzi con cui Nord Milano Ambiente intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i "**Collaboratori**") operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (ad es. negoziazioni che importino acquisto di diritti reali o di godimento su beni mobili o immobili, e qualsiasi gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita), è preceduta da idonea identificazione e valutazione dell'altra parte contraente;
- b) ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese;
- c) le risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, dai soggetti legittimati o preposti, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali, o comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nella Carta di Avviso Pubblico o nel Codice Etico di Nord Milano Ambiente.

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i “**Responsabile/i Interno/i**”). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione “a rischio o a supporto reato”;
- devono rispettare le prescrizioni e le procedure previste nella Carta di Avviso Pubblico e nel Codice Etico della Società;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute dalla Società.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le Procedure di Nord Milano Ambiente.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. verificare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione nelle Aree aziendali a Rischio sulla normativa in materia di antiriciclaggio;
2. controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Società delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
3. controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto dell'ubicazione della sede legale della Società, degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
4. determinazione dei requisiti minimi di attendibilità nelle altre parti contraenti e verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture rispetto ai prezzi medi di mercato;
5. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:

- l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
- la possibilità di Nord Milano Ambiente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
- indicare alla funzione competente, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali, necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Nord Milano Ambiente S.p.A., con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari sospetti.